Pontificia Università Lateranense
Facoltà di S. Teologia

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

ECCLESIA MATER

STATUTO

approvato ad quinquennium experimenti gratia
dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica
in data 22 maggio 2009 (prot. 1417/83)

TITOLO I

NATURA E FINE DELL'ISTITUTO

Art. 1

(Natura)

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Ecclesia Mater", eretto in Roma presso la Pontificia Università Lateranense (PUL) e collegato accademicamente con la Facoltà di S. Teologia della medesima Università, è un'attività istituzionale del Vicariato dell'Urbe a servizio della Diocesi di Roma. Tale Istituto è retto dalla *Istruzione* della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 28 giugno 2008.

Art. 2

(Finalità)

§ 1. L'Istituto, eretto prevalentemente per la formazione teologica dei laici e dei religiosi, affinché siano in grado di assumere compiti professionali nella vita ecclesiale e nell'animazione cristiana della società, si configura secondo i fini, le norme e i criteri definiti dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Pertanto, esso ha come fine:

- la preparazione per l'assunzione dei ministeri ecclesiali, fino al diaconato permanente;
- la formazione degli insegnanti di religione cattolica;
- la formazione di religiosi non sacerdoti e di religiose;
- la crescita culturale di laici sempre più impegnati e preparati nell'attività apostolica.

§ 2. Raggiunge i suoi fini con l'insegnamento e con la ricerca scientifica, svolti nella legittima libertà, e nella ferma adesione alla Parola di Dio costantemente insegnata dal Magistero della Chiesa, in particolare dal Romano Pontefice; con la partecipazione attiva dei Docenti e degli studenti alla vita dell'Istituto; con iniziative di ricerca, convegni e pubblicazioni improntate alla sua specificità di metodo.

§ 3. Sviluppa i suoi corsi universitari per il conseguimento dei gradi accademici di Baccalaureato (Laurea) e di Licenza (Laurea Magistrale) in Scienze Religiose da parte della Facoltà di S. Teologia della PUL, seguendo un programma unitario di discipline teologiche, filosofiche e di Scienze Umane. Il curricolo accademico di durata **quinquennale (c.d. 3+2),** a carattere istituzionale, è aperto alla ricerca, così da offrire una completa e rigorosa formazione con criteri di organicità, completezza, pastoralità e scientificità dei contenuti.

§ 4. Il criterio della pastoralità permea il metodo di insegnamento delle singole discipline, ma si attua soprattutto tramite gli indirizzi di specializzazione:

- **pedagogico-didattico**, per la qualificazione dei Docenti di religione cattolica nella scuola italiana di ogni ordine e grado e dei Docenti delle scuole cattoliche;
- **catechetico-ministeriale**, per la preparazione degli animatori delle attività catechistiche nella Chiesa locale; per la preparazione degli operatori pastorali della Chiesa locale; per la qualificazione negli studi dei diaconi permanenti, dei candidati ai ministeri istituiti o di fatto riconosciuti, dei candidati capaci di ricoprire determinati uffici nelle comunità religiose, di coloro che intendono impegnarsi nella formazione dei fedeli laici nella Chiesa.

Art. 3

(L'Istituto e la Diocesi di Roma)

§ 1. L'Istituto si pone a servizio della Diocesi del Papa. L'*esemplarità* che è propria della Chiesa di Roma in virtù del suo essere la Sede di Pietro conferisce all'Istituto significati e valori peculiari, a servizio di tutte le Chiese sorelle sparse nel mondo.

§ 2. Come espressione della Diocesi di Roma, l'Istituto ha un particolare legame con gli Uffici del Vicariato di Roma. Ciò favorisce la necessaria sperimentazione pastorale e l'inserimento concreto di coloro che si diplomano presso l'Istituto negli ambiti pastorali della Chiesa locale.

TITOLO II

IL GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 4

(Le Autorità e gli Organi di Governo dell'Istituto)

§ 1. L'ISSR è governato da autorità comuni con la Facoltà di Teologia a cui esso è collegato e da autorità proprie del medesimo Istituto.

Le autorità comuni sono

- il Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Gran Cancelliere della PUL;
- il Rettore Magnifico della PUL;
- il Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL;
- Il Consiglio di Facoltà di S. Teologia della PUL;

Le autorità proprie sono:

- il Preside dell'Istituto;
- il Consiglio di Istituto;
- il Consiglio per gli affari economici;

§ 2. La Facoltà di S. Teologia della PUL vigila sul livello accademico-scientifico dell'Istituto in conformità alle norme date dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 5

(Il Cardinale Vicario)

§ 1. L'Istituto è posto sotto l'alta direzione e la diretta responsabilità del Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, al quale spetta il ruolo di Moderatore dell'Istituto stesso.

§ 2. Sono suoi compiti particolari:

a) vigilare sull'orientamento dottrinale, pastorale e disciplinare e promuovere l'impegno scientifico;
b) presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il piano di studi e il testo dello Statuto dell'ISSR per la debita approvazione;

c) informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR;
d) nominare il Preside, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere del Rettore Magnifico e del Consiglio di Facoltà di S. Teologia della PUL;
e) nominare i Docenti: quelli stabili, sentito il Rettore Magnifico e acquisito il competente giudizio di idoneità dei candidati da parte della Facoltà Teologica; e gli incaricati, acquisito il giudizio di idoneità del Consiglio d'Istituto;
f) concedere ed eventualmente revocare per giusta causa la *missio canonica* ai Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, e la *venia docendi* a quelli che insegnano altre discipline;
g) significare alla Facoltà di Teologia le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
h) nominare il/i Vice Preside/i, l'Economo e il Segretario dell'ISSR, se le circostanze lo suggeriscono, su proposta del Preside, che acquisisce il parere del Consiglio d'Istituto;
i) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside (Decano) della Facoltà di Teologia e con il Direttore dell'Istituto.

Art. 6

(Il Rettore Magnifico)

§ 1. Il Rettore Magnifico della PUL vigila sull'Istituto.
§ 2. Sono suoi compiti particolari:
a) coordinare le attività dell'Istituto con quelle delle Facoltà e degli Istituti dell'Università Lateranense;
b) regolare l'uso della Biblioteca e degli altri servizi per le attività dell'Istituto;
c) esprimere al Cardinale Vicario il proprio parere sulla nomina del Preside e dei Docenti stabili.

Art. 7

(Il Decano della Facoltà di S. Teologia)

§ 1. Il Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL vigila sul livello accademico-scientifico dell'Istituto, in conformità alle disposizioni emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Egli riferisce al Consiglio di Facoltà su quanto attiene all'Istituto e ne richiede tempestivamente il parere di merito.
§ 2. Sono suoi compiti particolari:
a) trasmettere al Cardinale Vicario il parere del Consiglio di Facoltà relativo alla nomina del Preside;
b) esprimere al Cardinale Vicario il giudizio di idoneità della Facoltà in relazione alla nomina dei Docenti stabili;
c) presentare al Consiglio di Facoltà, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l'attività dell'ISSR di cui all'art. 8 §2, f) preparata dal Preside, per l'approvazione e inoltrarla al

Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;

d) comunicare al Preside l'approvazione del piano degli studi da parte del Consiglio di Facoltà;
e) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo delegato, le sessioni per gli esami di grado;
f) firmare i diplomi dei gradi accademici rilasciati dalla Facoltà nell'Istituto.

Art. 8

(Il Preside)

§ 1. Il Preside è nominato dal Cardinale Vicario, scelto da una terna di docenti stabili espressa dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere del Rettore Magnifico e del Consiglio della Facoltà di S. Teologia della PUL. Dura in carica cinque anni e può ricevere più mandati, ma non più di due consecutivi.

§ 2. Il Preside ha i seguenti compiti:

a) dirigere l'Istituto, in stretta collaborazione con la Facoltà di S. Teologia della PUL, nonché promuoverne e coordinarne tutta l'attività. Per le attività che si svolgono nell'Urbe, il Preside opera d'intesa con la Segreteria generale del Vicariato di Roma;
b) curare i rapporti con le Autorità accademiche;
c) rappresentare l'Istituto;
d) convocare e presiedere il Consiglio d'Istituto e l'Assemblea dei Docenti in seduta ordinaria e straordinaria, quando se ne verificano i presupposti previsti dallo Statuto; presenziare all'Assemblea degli Studenti;
e) consegnare relazione annuale scritta al Cardinale Vicario, al Rettore Magnifico e al Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL circa le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto;
f) preparare, ogni cinque anni, un'esauriente relazione da inviare al Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL;
g) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà di Teologia.;
h) partecipare personalmente, o per mezzo di un delegato, agli esami di discussione delle tesi, e apporre la propria firma sui diplomi e gli altri atti ufficiali dell'Istituto di sua competenza.

§ 3. Il Preside può proporre al Cardinal Vicario la nomina di uno o due Vice-Presidi tra i Docenti dell'Istituto, *ad annum*. Il Vice-Preside sostituisce il Preside quando questi è legittimamente assente dall'Istituto, o impedito; collabora direttamente con lui nella gestione dell'Istituto con particolare riferimento all'attività ordinaria.

Art. 9

(Il Consiglio di Facoltà di S. Teologia)

Il Consiglio di Facoltà, per quanto concerne la vita dell'Istituto, ha i seguenti compiti:

a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR;
b) esprimere il parere consultivo sulla nomina del Preside;

c) esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità dei Docenti dell'Istituto in occasione della loro cooptazione e della loro promozione;
d) promuovere incontri periodici su tematiche di comune interesse, al fine di stimolare la qualità degli studi;
e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto, di cui all'art. 8 § 2, f) predisposta dal Preside.
f) esaminare ed approvare le informazioni che il Decano deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR.

Art. 10

(Il Consiglio d'Istituto)

§ 1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di promozione, coordinamento e controllo dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto.
§ 2. Il Consiglio d'Istituto è composto dal Preside, dal Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL o un suo delegato, dagli eventuali Vice-Presidi, da tutti i Docenti stabili dell'Istituto, da 2 rappresentanti dei Docenti non stabili eletti dall'Assemblea dei Docenti, dal Delegato del Moderatore nella persona del Segretario Generale del Vicariato, da 2 rappresentanti degli studenti ordinari eletti dall'Assemblea degli Studenti. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario - Economo con compiti di attuario.
§ 3. Il Consiglio d'Istituto ha i seguenti compiti:
a) esprimere la terna di docenti stabili per la nomina del Preside;
b) rendere operativi le norme generali degli statuti e gli orientamenti del Cardinale Vicario, attraverso opportuni provvedimenti; in particolare, predisporre il piano di studi, il testo dello Statuto e del Regolamento dell'ISSR che deve essere approvato dal Consiglio della Facoltà di S. Teologia della PUL; determinarne le discipline, approvare i programmi dei corsi e dei seminari proposti dai Docenti e il calendario scolastico predisposto dal Segretario;
c) risolvere le questioni ad esso devolute dal Preside e dalle Autorità Accademiche;
d) dare il parere al Cardinale Vicario per la nomina dei Docenti incaricati;
e) vigilare sull'attività didattica di tutti i Docenti;
f) approvare le linee generali della relazione annuale di cui all'art. 8, *e*) e quelle della relazione quinquennale di cui all'art. 8, *f*);
g) costituire commissioni per questioni speciali.
§ 4. Il Consiglio si aduna tre volte l'anno in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da un'Autorità Accademica o da almeno un terzo dei membri del Consiglio.
§ 5. Il Consiglio d'Istituto decide con la maggioranza assoluta dei presenti e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi.
§ 6. I rappresentanti dei Docenti nell'ambito del Consiglio vengono designati *ad annum* e non possono avere più di due mandati consecutivi.
§ 7. I rappresentanti degli studenti vengono eletti all'inizio dell'anno accademico, secondo le modalità stabilite negli Statuti Generali della PUL. Quando vengono trattate questioni relative ai Docenti, non possono partecipare al Consiglio d'Istituto.

Art. 11

(Il Consiglio per gli affari economici)

§ 1. L'amministrazione dell'Istituto è autonoma e non dipende dalla Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense alla quale è collegato, ma dal Vicariato dell'Urbe.

§2. Il Consiglio per gli affari economici ha il compito di predisporre, discutere e sottoporre all'approvazione del Cardinale Vicario i bilanci annuali.

§ 3. Il Consiglio per gli affari economici è composto dal Segretario Generale del Vicariato che lo convoca e lo presiede, dal Direttore dell'Ufficio amministrativo del Vicariato, dal Preside, dal Segretario, da un Docente dell'Istituto eletto dall'Assemblea dei Docenti. Esso si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria; in via straordinaria si riunisce su richiesta di uno dei suoi membri.

TITOLO III

I DOCENTI

Art. 12

(Tipologie di Docenti)

§ 1. I Docenti dell'Istituto sono: **stabili** e **non stabili** (*emeriti*, *invitati*, *incaricati*, *assistenti*). Essi devono possedere i requisiti stabiliti dalla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dalle annesse *Ordinationes*, tenuto conto delle finalità specifiche dell'Istituto.

§ 2. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione e al Deposito della Fede, nella fedeltà al Magistero della Chiesa e nel rispetto della verità scientifica. I motivi per cui può essere revocata la missione canonica o la licenza ai Docenti stabili sono la riconosciuta e comprovata inadeguatezza didattica e motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare.

§ 3. I Docenti stabili, cioè stabilmente dediti all'attività accademica, sono nominati dal Cardinale Vicario, sentito il Rettore Magnifico e il Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL e acquisito il competente giudizio di idoneità dei candidati da parte della Facoltà di S. Teologia. Non possono essere Docenti stabili dell'Istituto coloro che già lo sono in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili, ad eccezione dei Docenti stabili della Facoltà di S. Teologia della PUL, presso la quale l'Istituto è eretto. I Docenti stabili si distinguono in **ordinari** e **straordinari**. Cessano comunque dall'ufficio al termine dell'anno accademico in cui hanno compiuto il 70° anno.

§ 4. Ai Docenti ordinari, che a motivo di assunzione di un ufficio più importante o per malattia o per età cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di *emeriti*; gli altri Docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti per deliberazione del Consiglio d'Istituto. I Docenti emeriti e i Docenti già *incaricati* possono essere ***invitati*** per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

§ 5. I Docenti ordinari sono dediti all'attività accademica a tempo pieno: si occupano della ricerca scientifica, attendono all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e in particolare agli organismi collegiali. I **requisiti** per essere promosso a Docente ordinario, oltre a quelli previsti per essere Docente straordinario, sono: avere insegnato con efficacia almeno tre anni come Docente straordinario la disciplina al cui insegnamento è chiamato;

avere pubblicato lavori scientifici che segnino un progresso nella disciplina insegnata; avere il consenso scritto dall'Ordinario proprio. I docenti ordinari sono nominati dal Cardinal Vicario, su proposta del Preside, che, accolta la richiesta del docente straordinario interessato, designa un ordinario dell'Istituto o della Facoltà, previo consenso del Consiglio d'Istituto, che presenta una dettagliata relazione relativa all'attività scientifica e didattica del candidato al Consiglio d'Istituto. Prima di inoltrare la richiesta al Cardinal Vicario, il Preside acquisisce il parere favorevole del Consiglio d'Istituto e del Consiglio della Facoltà di S. Teologia della PUL, nella sola componente docente.

§ 6. I Docenti straordinari sono professori che prestano il loro servizio presso l'Istituto a tempo pieno. I **requisiti** per essere nominato Docente straordinario sono: distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica; avere conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo di Laurea Magistrale nella disciplina insegnata; avere dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio (almeno tre anni); avere dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche; avere il consenso scritto del proprio Ordinario. Spetta alla Facoltà di S. Teologia della PUL la verifica delle condizioni per la concessione del nulla osta alla nomina, su richiesta delle Autorità dell'Istituto.

§ 7. I Docenti straordinari entrano a far parte del corpo docente dell'Istituto per concorso o per cooptazione.

§ 8. Nel caso di cooptazione, essa potrà riguardare un Docente che riveste già tale ruolo in altra istituzione accademica e che chiede il trasferimento all'Istituto; oppure un *valde peritus* che risponda ai requisiti richiesti dall'art. 12 §6 dello s. E. M. Tale procedura, analogamente per quanto accade per la nomina dei Docenti incaricati, richiede il parere positivo del Consiglio d'Istituto (nella sola componente docente) e del Consiglio della Facoltà di S. Teologia della PUL (nella sola componente docente).

§ 9. Nel caso di concorso, il Docente incaricato che soddisfi ai requisiti di cui all'art. 12 §6 dello s. E. M. fa domanda al Preside per il passaggio al ruolo di Professore straordinario. Il Preside nomina una commissione composta da due Docenti stabili dell'Istituto o della Facoltà di S. Teologia della PUL ed egli stesso la presiede. La commissione verifica i requisiti del Docente e – se il giudizio è positivo - inoltra la documentazione alla Facoltà di S. Teologia della PUL, accompagnata da una relazione dettagliata circa le attività di docenza e di ricerca dell'interessato. Acquisito il parere del Consiglio di Facoltà di S. Teologia della PUL, il Preside, se tale parere è positivo, inoltra la richiesta al Cardinale Vicario, perché proceda alla nomina.

§ 10. I Docenti *incaricati* e *invitati* sono nominati annualmente dal Cardinale Vicario, su proposta del Preside che acquisisce il parere del Consiglio d'Istituto nella sola componente docente.

§ 11. La revoca della *missio canonica* o della *venia docendi* per giusta causa è proposta al Cardinale Vicario da parte del Preside, d'intesa col Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL, solo dopo aver contestato al docente in forma scritta i motivi per cui si ritiene di dover provvedere alla revoca e avergli dato modo di potersi giustificare. Il Cardinale Vicario provvede alla revoca con decreto scritto.

§ 12. I docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

Art. 13

(Nomina di assistenti e *tutor*)

Il Preside può nominare annualmente gli assistenti dei Docenti, su proposta dei Docenti stessi. Inoltre può designare, tra gli assistenti, i *tutor* degli studenti, tenendo conto delle necessità dell'Istituto. Le nomine degli assistenti e dei *tutor* hanno validità annuale.

Art. 14

(L'Assemblea dei Docenti)

§ 1. L'Assemblea è composta da tutti i Docenti dell'Istituto, stabili e non stabili. Possono essere invitati anche i Responsabili di Uffici, Centri e Servizi Pastorali del Vicariato di Roma, senza diritto di voto. Partecipa all'Assemblea, in qualità di attuario, anche il Segretario dell'Istituto.

§ 2. L'Assemblea viene convocata dal Preside, almeno una volta l'anno, per trattare le questioni di impostazione e di organizzazione generali dell'attività didattica e culturale dell'Istituto. Può essere convocata in seduta straordinaria ogniqualvolta il Preside ne ravvisi la necessità, o venga richiesto da 1/4 dei Docenti.

§ 3. L'Assemblea elegge il docente membro del Consiglio per gli Affari economici e –con voto attivo e passivo dei soli docenti non stabili - i docenti membri del Consiglio d'Istituto.

TITOLO IV

GLI OFFICIALI

Art. 15

(Il Segretario-Economo)

§ 1. Nel governo e nella gestione economica le Autorità accademiche sono coadiuvate dal Segretario-Economo e da eventuali addetti di Segreteria, nominati per cinque anni dal Cardinale Vicario, sentito il Preside.

§ 2. È compito del Segretario-Economo:

a) svolgere le mansioni burocratiche e amministrative dell'Istituto secondo le indicazioni del Preside;
b) curare la gestione economica dell'Istituto;
c) firmare gli atti ufficiali dell'Istituto di sua competenza.

TITOLO V

GLI STUDENTI

Art. 16

(Studenti ordinari)

Gli studenti **ordinari** sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall'Istituto con il regolare superamento dei relativi esami prescritti. Pertanto:

- per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce al Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato. A discrezione del Preside, potrà essere richiesta allo studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami;
- per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Licenza o Laurea Magistrale in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze Religiose.

Art. 17

(Studenti straordinari)

Sono studenti **straordinari** coloro che pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, con relativo esame, mancano del titolo prescritto per l'iscrizione. Pertanto:

- per essere iscritto come studente straordinario è necessario che lo studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione;
- il curricolo di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, *in itinere*, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'articolo precedente.

Art. 18

(Studenti uditori o ospiti)

§ 1. Si definiscono **studenti uditori** coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.

§ 2. Si definiscono studenti **ospiti** coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.

Art. 19

(Partecipazione degli studenti)

§ 1. Gli studenti prendono parte attiva alla vita dell'Istituto:

- mediante proprie riunioni, petizioni scritte e motivate, nonché proposte di iniziative rivolte al Preside e, per suo tramite, al Consiglio d'Istituto;
- con i propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, eletti dall'Assemblea degli studenti.

§ 2. Per poter essere ammesso agli esami, è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

§ 3. Gli studenti partecipano alle spese dell’Istituto mediante il pagamento delle tasse per l’immatricolazione, l’iscrizione, i diplomi, le certificazioni rilasciate dalla Segreteria e gli esami fuori sessione, nelle modalità indicate dal Consiglio per gli Affari Economici e rese pubbliche nell’Ordine degli studi.

§ 4. In modo proporzionato alla gravità del comportamento, il Preside, d'intesa col Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL, può infliggere agli studenti le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo verbale, richiamo scritto, sospensione dalla frequenza dei corsi (da 1 a 30 giorni), sospensione dagli esami (da un appello a due sessioni), esclusione dall'Istituto. Tranne che per il richiamo verbale, prima di infliggere la sanzione si deve contestare per iscritto il comportamento ritenuto sanzionabile, e dare modo allo studente di giustificarsi nella stessa forma.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI
E ATTIVITÀ DIDATTICA

A) *Principi generali*

Art. 20

(Ordinamento generale del corso di studi)

§ 1. Il *curricolo* degli studi viene strutturato secondo la vigente normativa e tenendo conto delle indicazioni della Congregazione dell'Educazione Cattolica riguardo al numero dei crediti da attribuire ai singoli anni di corso e al percorso nel suo insieme, sicché il totale dei crediti formativi del Triennio sarà di 180 crediti/ECTS, e nel Biennio di 120 crediti/ECTS, per un totale di 300 crediti/ECTS.
§ 2. Le discipline si distinguono in **fondamentali**, **caratterizzanti** e **opzionali**. Appartengono al gruppo delle discipline fondamentali i corsi obbligatori cui nel piano di studi è attribuito un numero di crediti pari o superiore a 6 crediti/ECTS. Appartengono alle discipline caratterizzanti quei corsi obbligatori cui nel piano di studi è attribuito un numero di crediti pari o superiore a 3 crediti/ECTS. Appartengono al gruppo delle discipline opzionali i corsi così denominati nel piano di studi e gli insegnamenti che si svolgono in forma seminariale, qualsiasi numero di crediti sia loro attribuito.
§ 3. Spetta al Preside il riconoscimento dei corsi e la convalida dei voti d'esame eventualmente maturati in altre istituzioni accademiche o attraverso altri percorsi di formazione e la determinazione del conseguente piano di studi.

Art. 21

(Formazione integrale)

§ 1. La formazione scientifica degli studenti viene attuata anche mediante la loro collaborazione attiva, opportunamente stimolata e ordinata sia partecipando ad apposite esercitazioni, seminari e gruppi di studio, sia attraverso speciali ricerche e dissertazioni, sia attraverso dibattiti culturali e metodologici.
§ 2. L'insegnamento delle discipline filosofiche e delle scienze umane è considerato basilare e verrà proposto secondo le finalità dell'Istituto e dei singoli percorsi.

Art. 22

(Ordinamento delle discipline teologiche)

§ 1. L'insegnamento delle discipline teologiche viene impartito in modo organico, così da poter fornire una visione globale, sistematica e unitaria dei grandi temi della evangelizzazione e della salvezza, sotto il profilo biblico, patristico-storico, liturgico, dogmatico, morale e giuridico, in conformità alla dottrina della Chiesa.
§ 2. A questo scopo si deve curare l'attuazione, per quanto possibile, della convergenza e dell'armonizzazione delle diverse discipline, anche mediante incontri fra Docenti di materie affini e tra Docenti e studenti.

B) *Iscrizioni e frequenza*

Art. 23

§ 1. Per l'iscrizione ai corsi si richiede la domanda scritta al Preside, corredata dai documenti necessari. La decisione sull'ammissione spetta al Preside.
§ 2. Le iscrizioni vanno fatte nei tempi indicati dal calendario accademico; eventuali dilazioni sono ammesse solo per giusta causa.

Art. 24

Ogni studente ordinario e ogni studente ospite è tenuto a frequentare le lezioni e sostenere gli esami dei corsi delle discipline fondamentali, di indirizzo e opzionali, e a frequentare i seminari di studio ed eventuali esercitazioni previsti dal piano di studi.
Ogni studente uditore è tenuto a frequentare le lezioni dei corsi e dei seminari di studio scelti all’atto della iscrizione.

C) *Esami*

Art. 25

§ 1. Il profitto degli studenti è verificato mediante esami da superarsi prima dell'ammissione all'esame per il conseguimento dei gradi accademici rilasciati dalla Facoltà di S. Teologia della PUL – Baccalaureato (*vel* Laurea) in Scienze Religiose o Licenza (*vel* Laurea Magistrale) in Scienze Religiose –, od eventuali altri attestati.
§ 2. Nell'anno accademico sono previste tre sessioni ordinarie di esami: sessione estiva, sessione autunnale, sessione invernale. Ogni sessione può avere più appelli. Il Preside può autorizzare sessioni straordinarie.
§ 3. Per essere ammesso all'esame, lo studente deve:

- essere in regola con la frequenza (non sono omologabili corsi con frequenza inferiore ai 2/3 delle lezioni);
- aver adempiuto gli obblighi amministrativi;
- fare domanda, almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, indicando l'appello prescelto.

§ 4. Gli esami sono da sostenersi secondo il metodo prescritto per ciascuna disciplina. La valutazione dei singoli esami è espressa in trentesimi.

D) *Titoli rilasciati*

Art. 26

(Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose)

La Facoltà di S. Teologia della PUL conferisce nell'Istituto il grado accademico del Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose. Per conseguire il Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose, è necessario aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche di profitto prescritte; poter attestare la conoscenza di una lingua straniera; aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto (all'interno di uno dei seminari del III anno), che mostri la capacità di impostazione dell'argomento scelto e di ricerca scientifica, sostenere e superare l'esame sintetico finale davanti a una Commissione di tre docenti su un tesario (con le modalità previste dal regolamento).

Art. 27

(Licenza o Laurea Magistrale in Scienze Religiose)

§ 1. La Facoltà di S. Teologia della PUL conferisce nell'Istituto il grado accademico della Licenza o Laurea Magistrale in Scienze Religiose, con indirizzo Pedagogico-didattico e con indirizzo Catechetico-ministeriale.

§ 2. Il grado di Licenza o Laurea Magistrale in Scienze Religiose è conferito all'alunno che, avendo superato tutti gli esami e svolti i lavori prescritti per il biennio di specializzazione, abbia composto e sottomesso a pubblica discussione un elaborato scritto che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto. Per l'ammissione alla difesa della tesi, è necessario attestare la conoscenza di due lingue straniere. La discussione dell'elaborato scritto (tesi) va sostenuta davanti a una Commissione di almeno tre docenti, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 28

(Altri titoli)

§ 1. L'Istituto rilascia anche diplomi di *master* di I e II livello, e l'attestato di frequenza e degli esami sostenuti secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

§ 2. L'Istituto, alle condizioni previste dalle norme vigenti, offre la possibilità di proseguire gli

studi presso le Facoltà o Istituti ecclesiastici a coloro che conseguono il grado accademico di Laurea Magistrale in Scienze Religiose.

Art. 29

(La Biblioteca)

Per il lavoro scientifico, l'Istituto usufruisce della Biblioteca generale della PUL. Un Docente, delegato dal Preside per la Biblioteca, curerà i rapporti dell'Istituto con la Biblioteca della PUL e, attraverso adeguate convenzioni, con le altre biblioteche delle Università Pontificie romane.

Art. 30

(Normativa regolamentare)

Il Regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto, formulato dal Consiglio di Istituto, è sottoposto all'approvazione del Cardinale Gran Cancelliere, che si avvale del parere del Consiglio di Facoltà di S. Teologia della PUL.

Norma transitoria

§ 1. Gli studenti iscritti attualmente al curricolo quadriennale per il conseguimento del Magistero in Scienze Religiose possono iscriversi al curricolo per il Magistero quinquennale con piano di studi particolare. È competenza del Preside determinare il numero dei crediti necessari a completare l'iter, e il piano di studi per conseguire il titolo. Per essere ammesso al secondo ciclo e al conseguimento della Licenza in Scienze Religiose (= Laurea Magistrale) lo studente deve essere in possesso del Baccalaureato in Scienze Religiose (= Laurea).
§ 2. Alle stesse condizioni, è data facoltà al Preside di concedere l'iscrizione al curricolo per la Licenza quinquennale (= Laurea Magistrale) a chi è già in possesso del Diploma o del Magistero in Scienze Religiose, purché consegua il Baccalaureato in Scienze Religiose (= Laurea).

§ 3. Attesa la distinta configurazione degli studi in Teologia e nelle Scienze Religiose, lo studente in possesso del Baccalaureato o della Licenza in Scienze Religiose, che volesse ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia, potrà essere ammesso dal Decano della Facoltà di Teologia, dopo attenta valutazione delle singole discipline del *curriculum studiorum* da parte del Consiglio della medesima Facoltà. Lo stesso Consiglio deve stabilire e approvare per ogni candidato un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami.